



## LEGGE REGIONALE N. 56 DEL 28 10 1994 LIGURIA

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 23 11 1994 N. 24**

***Integrazione dell' articolo 26 della Legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 "*  
*Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio*  
*1989 n. 183".***

### ARTICOLO 1

1. Dopo il comma 3 dell' articolo 26 della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 e' inserito il seguente comma: " 3 bis. L' Autorita' di bacino di cui all' articolo 7 nel caso di interventi che costituiscano varianti o completamenti di opere pubbliche gia' approvate alla data dell' 11 febbraio 1993 dopo aver accertato la compatibilita' delle soluzioni progettuali con gli aspetti idraulici idrogeologici ed ambientali puo' autorizzare deroghe ai limiti e divieti di cui al comma 2 lettera a) d) e)".

### ARTICOLO 2

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 28 ottobre 1994

---

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:1994

\_\_\_Num:0056

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:24

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:1994